



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA  
PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 12/04/2016

**DCC-2016- 16      MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO  
IMU E TASI.**

Presiede:            Il Presidente Guerello Giorgio  
Assiste:            Il Segretario Generale Mileti Pietro Paolo

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Guerello Giorgio	Presidente	P
2	Doria Marco	Sindaco	P
3	Anzalone Stefano	Consigliere	P
4	Balleari Stefano	Consigliere	P
5	Baroni Mario	Consigliere	P
6	Boccaccio Andrea	Consigliere	P
7	Bruno Antonio Carmelo	Consigliere	A
8	Burlando Emanuela	Consigliere	P
9	Campora Matteo	Consigliere	P
10	Canepa Nadia	Consigliere	P
11	Caratozzolo Salvatore	Consigliere	P
12	Chessa Leonardo	Consigliere	P
13	Comparini Barbara	Consigliere	P
14	De Benedictis Francesco	Consigliere	P
15	De Pietro Stefano	Consigliere	P
16	Farello Simone	Consigliere	P
17	Gibelli Antonio Camillo	Consigliere	P
18	Gioia Alfonso	Consigliere	P
19	Gozzi Paolo	Consigliere	P
20	Grillo Guido	Consigliere	P
21	Lauro Lilli	Consigliere	P
22	Lodi Cristina	Consigliere	P
23	Malatesta Gianpaolo	Consigliere	P
24	Mazzei Salvatore	Consigliere	P
25	Muscara' Mauro	Consigliere	P
26	Musso Enrico	Consigliere	P
27	Musso Vittoria Emilia	Consigliere	P
28	Nicolella Clizia	Consigliere	P
29	Padovani Lucio Valerio	Consigliere	P
30	Pandolfo Alberto	Consigliere	P

31	Pastorino Gian Piero	Consigliere	P
32	Pederzoli Marianna	Consigliere	P
33	Piana Alessio	Consigliere	P
34	Pignone Enrico	Consigliere	P
35	Putti Paolo	Consigliere	P
36	Repetto Paolo Pietro	Consigliere	P
37	Russo Monica	Consigliere	P
38	Salemi Pietro	Consigliere	P
39	Vassallo Giovanni	Consigliere	P
40	Veardo Paolo	Consigliere	P
41	Villa Claudio	Consigliere	P

E pertanto complessivamente presenti n. 40 componenti del Consiglio.

Sono presenti alla seduta, oltre il Sindaco, gli Assessori:

1	Bernini Stefano
2	Boero Pino
3	Crivello Giovanni Antonio
4	Dagnino Anna Maria
5	Fiorini Elena
6	Fracassi Emanuela
7	Lanzone Isabella
8	Miceli Francesco
9	Piazza Emanuele
10	Porcile Italo
11	Sibilla Carla



COMUNE DI GENOVA

127 0 0 - DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI  
**Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-73 del 15/03/2016**

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IMU E TASI.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta al Consiglio Comunale n. 17 in data 17 marzo 2016;

Su proposta dell'Assessore alla Programmazione e Gestione Economico Finanziaria, Bilancio e Politiche Tributarie, Dott. Francesco Miceli;

Visti l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi e l'articolo 149 dello stesso decreto legislativo che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Vista la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione";

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministero dell'Interno 1 marzo 2016 che, per l'anno 2016, ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 30 aprile 2016;

Visto l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (la c.d. "Manovra Monti"), che ha anticipato l'istituzione e l'applicazione, in via sperimentale, dell'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dal 1 gennaio 2012;

Visto il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che istituisce in tutti i comuni del territorio nazionale l'Imposta Unica Comunale (IUC), a decorrere dal 1 gennaio 2014, come modificato, a decorrere dal 1 gennaio 2016, dall'art. 1, Legge 28 dicembre 2015 n. 208;

Preso atto che la IUC si basa su due differenti presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, l'altro collegato alla fruizione di servizi comunali e si compone di tre diverse forme di prelievo Imposta Municipale propria (IMU), Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), la Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 in base al quale è stabilito che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 26 giugno 2012, n. 61 con la quale è stato approvato il regolamento IMU, modificato con la Deliberazione di Consiglio n. 17 del 20.5.2014 e con la Deliberazione di Consiglio n. 27 del 8.7.2015;

Visti i commi da 669 a 704 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che disciplinano il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);

Visto il Regolamento in materia di TASI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 20.5.2014 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 8.7.2015;

Visti i commi da 10 a 15 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) che ha esentato dalla TASI le abitazioni principali e gli immobili assimilati di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 ed ha modificato la disciplina IMU/TASI riguardante gli immobili concessi in comodato, abolendo la facoltà per i Comuni di assimilare gli immobili concessi in comodato all'abitazione principale;

Visto il comma 53 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 che all'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 ha introdotto il comma 6-bis stabilendo la riduzione dell'IMU al 75% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431;

Viste le modifiche apportate all'art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 dall'art. 15 comma 1 lett. o) del Decreto Legislativo 24 settembre 2015 n. 158 relativamente alle sanzioni per omesso, parziale o tardivo versamento;

Vista la nuova disciplina relativa allo strumento del diritto di interpello introdotta dal Titolo I del Decreto Legislativo 24 settembre 2015 n. 156;

Vista la revisione del contenzioso tributario introdotta dall'art. 9 del Decreto Legislativo 24 settembre 2015 n. 156;

Ritenuto pertanto necessario, in considerazione delle modifiche normative intervenute, apportare le seguenti modificazioni ed integrazioni al Regolamento IMU, prevedendo:

- a) di abrogare l'art. 4 bis del Regolamento ad oggetto "Abitazioni concesse in comodato gratuito" in quanto l'art. 1, comma 10 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 ha introdotto una nuova disciplina per le agevolazioni relative agli immobili concessi in comodato gratuito a parenti di 1° grado in linea retta;
- b) di inserire l'art. 4 quater "Immobili locati a canone concordato" in quanto il comma 53 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 ha previsto in questi casi la riduzione dell'IMU al 75%;
- c) di sostituire il testo del comma 1 dell'art. 10 "Violazioni e Sanzioni" a seguito delle modifiche apportate all'art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 dall'art. 15 comma 1 lett. o) del Decreto Legislativo 24 settembre 2015 n. 158 relativamente alle sanzioni per omesso, parziale o tardivo versamento;
- d) di sostituire il testo dell'art. 11 "Diritto di interpello" in base alla nuova disciplina relativa allo strumento del diritto di interpello introdotta dal Titolo I del Decreto Legislativo 24 settembre 2015 n. 156;
- e) di inserire l'art. 11 bis "Contenzioso" per recepire la disciplina presente nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 come modificata dall'art. 9 del Decreto Legislativo 24 settembre 2015 n. 156;

Ritenuto altresì necessario apportare le seguenti modificazioni ed integrazioni al Regolamento TASI prevedendo:

- a) di sostituire il testo del comma 1 dell'art. 2 "Presupposto impositivo" sulla base dell'art. 1 comma 14 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 che ha abolito la TASI sull'abitazione principale;
- b) di abrogare l'art. 6 "Detrazioni" in quanto l'art. 1 comma 14 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 ha abolito la TASI sull'abitazione principale;
- c) di sostituire il testo del comma 1 dell'art. 16 "Sanzioni" a seguito delle modifiche apportate all'art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 dall'art. 15 comma 1 lett. o) del Decreto Legislativo 24 settembre 2015 n. 158 relativamente alle sanzioni per omesso, parziale o tardivo versamento;
- d) di sostituire il testo dell'art. 18 "Diritto di interpello" in base alla nuova disciplina relativa allo strumento del diritto di interpello introdotta dal Titolo I del Decreto Legislativo 24 settembre 2015 n. 156;

Viste le modifiche ai regolamenti IMU e TASI di cui agli allegati “A” e “C”, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

Visto l’art. 59 del vigente Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale, che prevede la facoltà di inviare ai Municipi le proposte regolamentari per il rilascio di apposito parere;

Attesa la natura sovra municipale della materia in oggetto del presente regolamento che non fa ritenere necessario il suddetto invio;

Preso atto che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle politiche fiscali, secondo le modalità e i termini di cui all’articolo 13, commi 13 bis e 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il parere dell’organo di revisione previsto dall’art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l’attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta  
P R O P O N E  
Al Consiglio Comunale

1. di approvare le modifiche al Regolamento IMU, di cui all’ allegato “A” parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto, a seguito delle modifiche approvate con il presente provvedimento, del testo integrato del Regolamento IMU di cui all’allegato “B” parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’allegato “C” parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di prendere atto, a seguito delle modifiche approvate con il presente provvedimento, del testo integrato del Regolamento per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’allegato “D” parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. di non inviare, attesa la natura sovra municipale della materia in oggetto del presente provvedimento, la presente proposta di deliberazione ai Municipi;

6. di dare mandato alla Direzione Politiche delle Entrate e Tributi di trasmettere copia della presente delibera e dei regolamenti in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
7. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
8. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T. U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente ricorda che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione.

(omessa la discussione)

Non essendo fatte altre osservazioni il Presidente pone in votazione la proposta della Giunta.

La votazione, fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Comparini, Malatesta, Muscarà, dà il seguente risultato:

Presenti in aula:	n.	40	consiglieri
Votanti:	n.	21	“
Voti favorevoli:	n.	21	
Voti contrari:	n.	-	
Astenuti:	n.	19	(Anzalone, Baroni, De Benedictis, Mazzei; Mov.5 Stelle: Boccaccio, Burlando, De Pietro, Muscarà; Putti; LNL: Piana; PDL: Balleari, Campora, Grillo, Lauro; Lista Musso: Musso E., Musso V., Salemi; UDC: Gioia, Repetto)

Visto l'esito della votazione, il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della Giunta.

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Doria, i consiglieri: Anzalone, Baroni, Boccaccio, Burlando, Campora, Canepa, Caratozzolo, Chessa, Comparini, De Benedictis, De Pietro, Farello, Gibelli, Gioia, Gozzi, Grillo, Guerello, Lauro, Lodi, Malatesta, Mazzei, Muscarà,

Messo E., Musso V., Nicolella, Pandolfo, Pastorino, Piana, Pignone, Putti, Repetto, Russo, Salemi, Vassallo, Veardo, Villa, in numero di 37.

La dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in questione, mediante regolare votazione, fatta con l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Comparini, Malatesta, Muscarà, viene approvata all'unanimità.

Il Presidente  
Avv. Giorgio Guerello

Il Segretario Generale  
Dott. Pietro Paolo Mileti





COMUNE DI GENOVA

**CODICE UFFICIO: 127 0 0**

**Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-73 DEL 15/03/2016**

**OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IMU E TASI.**

**ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE**

1 - Allegato A, Modifiche al REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

2 - Allegato B, REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

3 - Allegato C, Modifiche al REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

4 - Allegato D, REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Il Dirigente  
[Dott.ssa Natalia Boccardo]

Facente funzioni ai sensi dell'atto datoriale 238350 del 24.7.2013 e successive integrazioni

Documento Firmato Digitalmente

**Allegato "A"**

**Modifiche al**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

## **Indice articoli modificati**

*Art. 4bis. Abitazioni concesse in comodato gratuito*

*Art. 4quater. Immobili locati a canone concordato*

*Art. 10. Violazioni e Sanzioni*

*Art. 11. Diritto di interpello*

*Art. 11 bis. Contenzioso*

<b><u>Testo vigente</u></b>	<b><u>Testo modificato</u></b>
<i>Art. 4 bis – Abitazioni concesse in comodato gratuito</i>	Abrogato
	<p><i>Art. 4quater – Immobili locati a canone concordato</i></p> <p>1. Ai sensi del comma 6-bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011 introdotto dall'art. 1 comma 53 della Legge 208/2015, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 431/98 l'imposta è ridotta al 75%.</p> <p>2. Come contratti di locazione a canone concordato si intendono quelli in cui il corrispettivo viene pattuito in base ai criteri stabiliti in accordi locali stipulati tra le organizzazioni degli inquilini e quelle dei proprietari</p> <p>3. Nel Comune di Genova tale accordo ha fissato i criteri di determinazione del canone per le seguenti tre tipologie di contratto: contratti di locazione a canone agevolato ai sensi dell'art. 2 comma 3 L. 431/98, contratti transitori ordinari ai sensi dell'art. 5 comma 1 L. 431/98, contratti transitori per studenti universitari ai sensi dell'art. 5 comma 2 L. 431/98.</p> <p>4. L'accesso all'agevolazione di cui al comma 1 per i contratti di locazione di cui al comma 3 è subordinato alla presentazione all'Ufficio IMU del Comune di copia del contratto registrato entro 30 giorni dalla registrazione. In caso di presentazione oltre tale termine l'agevolazione decorrerà solo dalla data di effettiva presentazione all'Ufficio.</p>
<p><i>Art. 10 – Violazioni e Sanzioni</i></p> <p>1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta dovuta si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471</p> <p>2. omissis</p> <p>3. omissis</p>	<p><i>Art. 10 – Violazioni e Sanzioni</i></p> <p>1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta dovuta si applicano le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e s.m.i..</p> <p>2. omissis</p> <p>3. omissis</p>

<p>4. omissis 5. omissis</p>	<p>4. omissis 5. omissis</p>
<p><i>Art. 11 – Diritto di interpello</i></p> <p>1. Ogni contribuente, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione dell'imposta di cui al presente Regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.</p> <p>2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.</p> <p>3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.</p>	<p><i>Art. 11 – Diritto di interpello</i></p> <p>1. I contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie, possono interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi siano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e/o sulla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime.</p> <p>2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.</p> <p>3. Il Comune risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.</p> <p>4. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte del Comune, della soluzione prospettata dal contribuente.</p> <p>5. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).</p> <p>6. La presentazione delle istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.</p> <p>7. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.</p>
	<p><i>Articolo 11 bis – Contenzioso</i></p> <p>1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo o l'ingiunzione di pa-</p>

	<p>gamento e contro il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.</p>
--	---

**Allegato "B"**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA**

## **Indice**

*Art. 1. Oggetto*

*Art. 2. Abitazione principale e pertinenze*

*Art. 3. Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari*

*Art. 4. Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero (abrogato)*

*Art. 4bis. Abitazioni concesse in comodato gratuito(abrogato)*

*Art. 4ter. Immobili inagibili e inabitabili*

*Art. 4quater. Immobili locati a canone concordato*

*Art. 5. Dichiarazione*

*Art. 6. Versamenti e rimborsi di modesta entità*

*Art. 7. Riscossione coattiva*

*Art. 8. Interessi*

*Art. 9. Rateizzazione delle somme dovute per avvisi di accertamento*

*Art. 9bis. Differimento dei termini ordinari di versamento in caso di gravi calamità naturali*

*Art. 10. Violazioni e sanzioni*

*Art. 11. Diritto di interpello*

*Art. 11 bis. Contenzioso*

*Art. 12. Responsabile del Tributo*

*Art. 12bis. Clausola di adeguamento*

*Art. 13. Applicazione*

## **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214) e successive modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e quelle contenute nel Regolamento sull'accertamento con adesione, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 164 del 21.12.1998.

## **Art. 2 – Abitazione principale e pertinenze**

1. Agli effetti dell'applicazione in materia di imposta municipale propria per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare di categoria catastale A (escluso A/10 – Uffici e studi privati), nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Sono definite pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.  
L'assimilazione della pertinenza all'abitazione cui è asservita opera a condizione che il proprietario titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia direttamente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

## **Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari**

1. In applicazione della facoltà prevista dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/11 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiaccia l'eventuale pertinenza.

## **Art. 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero (Abrogato)**

## **Art. 4bis – Abitazioni concesse in comodato gratuito (Abrogato)**



#### **Art. 4ter – Immobili inagibili e inabitabili**

1. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) che rende impossibile l'utilizzo dell'immobile stesso come indicato nell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 2.1.1998 n. 28 e s.m.i.; sono quindi considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, con esclusione dei fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento conseguibili con interventi di manutenzione.
3. Il fabbricato può ritenersi inagibile o inabitabile ove ricorrano le seguenti condizioni:
  - a) fondazioni con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell'edificio;
  - b) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
  - c) strutture di collegamento (scale, rampe) e strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  - d) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta a evitare danni a cose o persone;
  - e) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);
4. L'inizio e la cessazione della condizione d'inabitabilità o inagibilità dovranno essere dichiarate dal contribuente, attraverso dichiarazione di variazione IMU sulla base della modalità e scadenze previste dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti; alla dichiarazione deve essere allegata perizia dello stato dell'immobile da parte di un tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità dell'immobile oppure una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000.
5. L'omissione di uno degli adempimenti di cui al comma precedente comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

#### **Art. 4quater – Immobili locati a canone concordato**

1. Ai sensi del comma 6-bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011 introdotto dall'art. 1 comma 53 della Legge 208/2015, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 431/98 l'imposta è ridotta al 75%.
2. Come contratti di locazione a canone concordato si intendono quelli in cui il corrispettivo viene pattuito in base ai criteri stabiliti in accordi locali stipulati tra le organizzazioni degli inquilini e quelle dei proprietari.
3. Nel Comune di Genova tale accordo ha fissato i criteri di determinazione del canone per le seguenti tre tipologie di contratto: contratti di locazione a canone agevolato ai sensi dell'art. 2 comma 3 L. 431/98, contratti transitori ordinari ai sensi dell'art. 5 comma 1 L. 431/98, contratti transitori per studenti universitari ai sensi dell'art. 5 comma 2 L. 431/98.
4. L'accesso all'agevolazione di cui al comma 1 per i contratti di locazione di cui al comma 3 è subordinato alla presentazione all'Ufficio IMU del Comune di copia del contratto registrato entro 30 giorni dalla registrazione. In caso di presentazione oltre tale termine l'agevolazione decorrerà solo dalla data di effettiva presentazione all'Ufficio.

## **Art. 5 – Dichiarazione**

1. La dichiarazione ai fini dell'IMU dovrà essere presentata, nei tempi e con le modalità stabilite dall'art. 13, comma 12 ter, del D.L. 201/2011, secondo i modelli previsti dall'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 23/2011.

## **Art. 6 - Versamenti e rimborsi di modesta entità**

1. Non si fa luogo al versamento dell'imposta se l'importo dovuto è uguale o inferiore a 12,00 Euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo e non deve in nessun caso essere considerato come franchigia.

2. Non si fa luogo al rimborso delle somme versate e non dovute, per un'imposta uguale o inferiore a 12,00 Euro.

## **Art. 7 - Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva viene effettuata, mediante ruolo o ingiunzione, da parte del soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall'Ente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

## **Art. 8 – Interessi**

1. Gli interessi dovuti sono calcolati al tasso legale maggiorato di un punto percentuale, con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, in caso di rimborso, dal giorno in cui è stato eseguito il versamento, come previsto dall'art. 1, comma 165, della Legge 296/2006.

## **Articolo 9 - Rateizzazione delle somme dovute per avvisi di accertamento**

1. Il responsabile del Tributo, individuato con le modalità di cui all'art. 12 del presente Regolamento, su richiesta motivata e adeguatamente documentata del soggetto debitore, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà del soggetto debitore, la dilazione del pagamento delle somme richieste con avvisi di accertamento.

2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi.

3. La dilazione di pagamento viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:

- ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma rateizzata e, comunque, fino ad un massimo di sessanta rate mensili, oppure sospensione del pagamento per un periodo massimo di un anno e successiva ripartizione della somma fino ad un massimo di quarantotto rate mensili;

- scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese.

4. L'applicazione degli interessi viene effettuata come previsto dal presente Regolamento.

5. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

c) il debito non può più essere rateizzato.

6. Il Comune potrà prevedere adeguati interventi a tutela dei soggetti socialmente più deboli o che versino in temporaneo stato di difficoltà al fine di agevolare l'estinzione del debito e limitare i casi di insolvenza.

#### **Art. 9 bis Differimento dei termini ordinari di versamento in caso di gravi calamità naturali**

1. La Giunta Comunale può differire i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie di competenza dell'Ente per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali, sulla base dei criteri dalla stessa deliberati.

2. La Giunta Comunale, nel caso di cui al comma 1, informa il Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

#### **Articolo 10 - Violazioni e sanzioni**

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta dovuta si applicano le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e s.m.i..

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 100% del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00 come previsto dall'articolo 1, comma 696, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 come previsto dall'articolo 1, comma 697, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'art. 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, si applica la sanzione di € 100,00 come previsto all'articolo 1, comma 698 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

#### **Articolo 11 - Diritto di interpello**

1. I contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie, possono interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi siano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e/o sulla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime.

2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

3. Il Comune risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.

4. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte del Comune, della soluzione prospettata dal contribuente.

5. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).

6. La presentazione delle istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

7. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

#### **Articolo 11 bis – Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo o l'ingiunzione di pagamento e contro il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

#### **Articolo 12 – Responsabile del Tributo**

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli ed espone i rimborsi.

#### **Articolo 12bis – Clausola di adeguamento**

1. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

#### **Art. 13 – Applicazione**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano dal 1° gennaio 2014.

**Allegato "C"**

**Modifiche al**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO  
PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

### **Indice articoli modificati**

Art. 2. Presupposto impositivo

Art. 6. Detrazioni

Art. 16. Sanzioni

Art. 18. Diritto di interpello

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo modificato</b>
<p><i>Art. 2. Presupposto impositivo</i></p> <p>1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.</p>	<p><i>Art. 2. Presupposto impositivo</i></p> <p>1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, esclusa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.</p>
<p><i>Art. 6. Detrazioni</i></p>	abrogato
<p><i>Art. 16. Sanzioni</i></p> <p>1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta dovuta si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471</p> <p>2. (omissis)</p> <p>3. (omissis)</p> <p>4. (omissis)</p> <p>5. (omissis)</p>	<p><i>Art. 16. Sanzioni</i></p> <p>1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta dovuta si applicano le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e s.m.i.</p> <p>2. (omissis)</p> <p>3. (omissis)</p> <p>4. (omissis)</p> <p>5. (omissis)</p>
<p><i>Art. 18. Diritto di interpello</i></p> <p>1. Ogni contribuente, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione dell'imposta di cui al presente Regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.</p> <p>2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta</p>	<p><i>Art. 18. Diritto di interpello</i></p> <p>1. I contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie, possono interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi siano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e/o sulla corretta qualificazione</p>

<p>dall'interpellante.</p> <p>3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.</p>	<p>di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime.</p> <p>2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.</p> <p>3. Il Comune risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.</p> <p>4. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte del Comune, della soluzione prospettata dal contribuente.</p> <p>5. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).</p> <p>6. La presentazione delle istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.</p> <p>7. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.</p>

**Allegato “D”**

**REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE  
DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**



## **Indice**

*Art. 1. Oggetto*

*Art. 2. Presupposto impositivo*

*Art. 3. Soggetti passivi*

*Art. 4. Base imponibile*

*Art. 5. Aliquote*

*Art. 6. Detrazioni (abrogato)*

*Art. 6bis. Differimento dei termini ordinari di versamento in caso di gravi calamità naturali*

*Art. 7. Esenzioni.*

*Art. 8. Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune*

*Art. 9. Versamenti*

*Art. 10. Rimborsi*

*Art. 11. Dichiarazione*

*Art. 12. Funzionario Responsabile*

*Art. 13. Attività di controllo e accertamento*

*Art. 14. Interessi*

*Art. 15. Rateizzazione delle somme dovute per avvisi di accertamento*

*Art. 16. Sanzioni*

*Art. 17. Riscossione coattiva*

*Art. 18. Diritto di interpello*

*Art. 19. Contenzioso*

*Art. 20. Clausola di adeguamento*

*Art. 21. Applicazione*

#### **Art. 1. Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'Imposta Unica Comunale limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) nel territorio del Comune di Genova.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

#### **Art. 2. Presupposto impositivo**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, esclusa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

#### **Art. 3. Soggetti passivi**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 2. In caso di pluralità di possessori o di pluralità di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. La solidarietà opera autonomamente solo all'interno delle singole categorie "pluralità di possessori" e "pluralità di detentori".
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi, l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile è tenuto al versamento della restante quota del tributo.

#### **Art. 4. Base imponibile**

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

#### **Art. 5. Aliquote**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento delle aliquote con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

#### **Art. 6. Detrazioni (Abrogato)**

#### **Art. 6 bis Differimento dei termini ordinari di versamento in caso di gravi calamità naturali**

1. La Giunta Comunale può differire i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie di competenza dell'Ente per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali, sulla base dei criteri dalla stessa deliberati.
2. La Giunta Comunale, nel caso di cui al comma 1, informa il Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

#### **Art. 7. Esenzioni.**

1. Sono esenti dal versamento della TASI gli immobili indicati all'articolo 1, comma 3 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con legge 2 maggio 2014, n. 68.

#### **Art. 8. Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune**

1. La TASI è diretta alla copertura dei costi dei servizi pubblici indivisibili del Comune.
2. L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, è riportata nell'allegato 1 al presente regolamento.

#### **Art. 9. Versamenti**

1. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. L'imposta deve essere calcolata conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione dell'immobile si siano protratti per almeno 15 giorni.
2. Il versamento dell'imposta è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
3. Non si fa luogo al versamento dell'imposta se l'importo dovuto è uguale o inferiore a 12,00 Euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo e non deve in nessun caso essere considerato come franchigia.
4. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati con le informazioni necessarie per la determinazione dell'importo dovuto fermo restando che in caso di mancata ricezione dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta nei termini previsti a norma di legge e/o regolamentare.
5. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

#### **Art. 10. Rimborsi**

1. Non si fa luogo al rimborso delle somme versate e non dovute, per un tributo uguale o inferiore a 12,00 Euro.

#### **Art. 11. Dichiarazione**

1. La dichiarazione dovrà essere presentata nei tempi e con le modalità stabilite dall'articolo 1, commi 684, 685 e 687 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

#### **Art. 12. Funzionario Responsabile**

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario responsabile della IUC a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta come previsto dal comma 692 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

#### **Art. 13. Attività di controllo e accertamento**

1. Ai fini della verifica e del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al soggetto passivo, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni salvo diverso accordo con l'utente.
2. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione nei termini ed alle condizioni stabilite dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e dal regolamento attuativo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 21 dicembre 2008, n. 164.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

#### **Art. 14. Interessi**

1. Gli interessi dovuti sono calcolati al tasso legale maggiorato di un punto percentuale, con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, in caso di rimborso, dal giorno in cui è stato eseguito il versamento, come previsto dall'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

#### **Art. 15. Rateizzazione delle somme dovute per avvisi di accertamento**

1. Il responsabile del Tributo, individuato con le modalità di cui all'art. 12 del presente regolamento, su richiesta motivata e adeguatamente documentata del soggetto debitore, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà del soggetto debitore, la dilazione del pagamento delle somme richieste con avvisi di accertamento.

2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi.
3. La dilazione di pagamento viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
  - ripartizione dell'importo in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma rateizzata e, comunque, fino ad un massimo di sessanta rate mensili, oppure sospensione del pagamento per un periodo massimo di un anno e successiva ripartizione della somma fino ad un massimo di quarantotto rate mensili;
  - scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese.
4. L'applicazione degli interessi viene effettuata come previsto dal presente regolamento.
5. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive:
  - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
  - c) il debito non può più essere rateizzato.
6. Il Comune potrà prevedere adeguati interventi a tutela dei soggetti socialmente più deboli o che versino in temporaneo stato di difficoltà al fine di agevolare l'estinzione del debito e limitare i casi di insolvenza.

#### **Art. 16. Sanzioni**

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta dovuta si applicano le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e s.m.i..
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 100% del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00 come previsto dall'articolo 1, comma 696, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 come previsto dall'articolo 1, comma 697, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario e all'istanza di cui all'articolo 13 comma 1 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, si applica la sanzione di euro 100,00 come previsto all'articolo 1, comma 698 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

#### **Art. 17. Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva viene effettuata, mediante ruolo o ingiunzione, da parte del soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall'Ente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

#### **Art. 18. Diritto di interpello**

1. I contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie, possono interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi siano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e/o sulla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime.
2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.
3. Il Comune risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
4. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte del Comune, della soluzione prospettata dal contribuente.
5. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).
6. La presentazione delle istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
7. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

**Art. 19. Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo o l'ingiunzione di pagamento e contro il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

**Art. 20. Clausola di adeguamento**

1. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

**Art. 21. Applicazione**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1° gennaio 2014.



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
127 0 0 N. 2016-DL-73 DEL 15/03/2016 AD OGGETTO:  
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IMU E TASI.**

**PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

16/03/2016

Il Dirigente Responsabile  
(Dott.ssa Natalia Boccardo)

Facente funzioni ai sensi dell'atto datoriali 238350  
del 24.7.2013 e successive integrazioni



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO  
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

<b>CODICE UFFICIO: 127 0 0</b>	<b>DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI</b>
<b>Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-73 DEL 15/03/2016</b>	

<b>OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IMU E TASI.</b>
--

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:
--

Genova, 16 / 03 /2016

Il Dirigente  
Dott.ssa Natalia Boccardo  
Facente funzioni ai sensi dell'atto datoriale 238350 del 24.7.2013 e successive integrazioni





COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
127 0 0 N. 2016-DL-73 DEL 15/03/2016 AD OGGETTO:  
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IMU E TASI.**

**PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

16/03/2016

Il Dirigente Responsabile  
[Dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
127 0 0 N. 2016-DL-73 DEL 15/03/2016 AD OGGETTO:  
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IMU E TASI.**

<b>ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)</b>
---

Non necessita.
----------------

16/03/2016

Il Direttore di Ragioneria  
[Dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

Parere relativo alla proposta 2016/DL/73 del 15.03.2016 ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni al Regolamento Imu e Tasi";

Ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.sm.ii. il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Genova, con riferimento alla proposta 2016/DL/73 del 15.03.2016 ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni al Regolamento Imu e Tasi" tenuto conto dei pareri espressi dai Dirigenti Responsabili, esprime il proprio parere favorevole.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa	Mariella	Troina
Dott.	Roberto	Benati
Dott.	Vittorio	Ingenito

(firmato digitalmente)

16 marzo 2016



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
127 0 0 N. 2016-DL-73 DEL 15/03/2016 AD OGGETTO:  
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IMU E TASI.**

<p><b>PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE</b> (Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)</p>
---

<p>Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento</p>
---

17/03/2016

Il Vice Segretario Generale  
[D.ssa Vanda Puglisi]